



Giovanni B. Varnier

(ordinario di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova)

Il diritto di libertà religiosa nella cultura giuridica degli anni cinquanta. Riflessioni a proposito della ristampa della monografia del 1957 di Gaetano Catalano

SOMMARIO: 1. Elementi di validità e cambiamenti dell'ultimo mezzo secolo - 2. Il diritto ecclesiastico in tema di libertà religiosa - 3. La dottrina - 4. Considerazioni attuali.

1 - Elementi di validità e cambiamenti dell'ultimo mezzo secolo

Se dovessi percorrere il filone letterario della poesia, a proposito di questo compatto volume¹ (da poco ristampato dall'Editore Cacucci di Bari nella collana diretta da Gaetano Dammacco dal titolo: *Società-diritti-religioni*) dovrei dire che: "sempre nel poco gran valor si serra", ma quello della poesia è un genere che non mi è mai stato troppo congeniale.

Dunque nel presentare una lettura a mezzo secolo dalla prima pubblicazione avvenuta a Milano nel 1957 dell'opera di Gaetano Catalano cercherò piuttosto di collocarla nel quadro della cultura giuridica in cui detta opera fu prodotta, per passare alla verifica degli elementi che resistono allo scorrere del tempo, così da considerare quanto di ciò che fu scritto nel passato è valido rispetto a quello che è cambiato.

Se consideriamo i cambiamenti di ordine generale questi risultano enormi e tali da fare ritenere poco credibili coloro i quali cercano di conoscere il futuro. È impossibile essere profeti in un mondo che muta in modo più rapido di quanto riusciamo a percepire, cambiamento ancor più rilevante in quanto la società italiana degli anni Cinquanta non era dissimile da quella degli anni Trenta. Si pensi al

* Relazione tenuta al Convegno su "*La dimensione giuridica della libertà religiosa*" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo (11 marzo 2008).

¹ Cfr. G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Bari, Cacucci, 2007.



rovesciamento della tecnica dove il testo scritto è ormai un supporto al materiale visivo, mentre nel passato era la descrizione letteraria che ci presentava situazioni che non potevamo vedere.

Come non fare riferimento poi alle competenze informatiche dei giovani che sono tali da insegnare agli anziani; così se è follia della guerra il fatto che i padri seppelliscano i figli, ci chiediamo se non è follia della tecnica che il meccanicismo prevalga sull'umano e i nipoti insegnino ai nonni. Si tratta di una domanda retorica eppure è così, questo mentre fino ad ieri l'artigiano (il maestro) svelava progressivamente all'apprendista le tecniche del lavoro. Sono le trasformazioni del millennio che videro il nostro da Paese di emigranti diventare di immigrati; ieri il conservatorismo stava a destra oggi coloro i quali si definiscono progressisti combattono contro le riforme e ad essere conservatori sono coloro che militano nella sinistra ambientalista.

Dalla competenza delle competenze propria della sovranità nazionale siamo giunti alla rinuncia del controllo della moneta, dopo che il *battere moneta* fu la primaria espressione di autonomia di governo.

Per stringere maggiormente sull'oggetto dei nostri interessi pensiamo allo spazio della comparazione giuridica che da complementare è diventata fondamentale nella preparazione del giurista, comparazione che ormai comprende anche il mondo delle grandi religioni.

Se ieri avevamo una sola fede in cui credere o da combattere, la società plurale in luogo della società religiosamente omogenea impone di ricomporre in un quadro d'insieme le diverse istanze etico-culturali e trovare le regole comuni tra identità e nuove libertà, evitando il pericolo di creare comunità parallele che segnino il prevalere della fedeltà alla comunità particolare a discapito dello Stato.

2 - Il diritto ecclesiastico in tema di libertà religiosa

L'analisi politica e gli orientamenti giuridici di mezzo secolo di diritto ecclesiastico in tema di libertà religiosa e, in particolare, di fronte all'impatto che la rapida trasformazione del nostro Paese in società multiculturale ci portano a chiederci quanta parte della dottrina del passato sia ancora valida. Questo di fronte a un diritto – quale quello ecclesiastico italiano – abituato a confrontarsi in positivo o in negativo con soltanto una confessione religiosa e in posizione dominante e abituato a trovare tutte le garanzie all'interno della sovranità dello Stato nazionale.



Anche Francesco Ruffini si mostra, nel suo *Corso di diritto ecclesiastico* del 1924: *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, cattivo profeta (ma ragionevolmente tutti nel passato saremmo stati della medesima opinione) nell'osservare che: "Grandi spostamenti confessionistici non sono più da spettare dai paesi non soggetti a imponenti e capricciose correnti immigratorie, come appunto gli Stati Uniti dell'America del Nord. Nel vecchio Continente, dopo il primo sconvolgimento generato dalla Riforma protestante, la ripartizione numerica e la distribuzione geografica delle varie confessioni non si sono più cambiate, siccome è risaputo, in misura sensibile. In modo più particolare, è poi semplicemente utopistico l'andare immaginando, come i propagandisti evangelici sembrano fare, che in quei paesi, nei quali la stragrande maggioranza, per non dire la totalità della popolazione, è rimasta legata all'antica fede – come appunto da noi in Italia – si abbiano in avvenire a formare delle collettività acattoliche tanto forti, da potersi misurare sia pure alla lontana, con quelle della Chiesa cattolica. La verità è invece che, fuori di questa, incrementi degni di una qualche considerazione non si potranno dare, se non a vantaggio della massa amorfa e disgregata degli indifferenti e dei miscredenti"².

Oggi per effetto dell'immigrazione e del mutamento istituzionale a seguito del consolidarsi dell'Unione Europea, lo Stato non è più quello del passato, la società è disomogenea, l'Europa avanza nelle competenze e le confessioni religiose si sono moltiplicate mentre sono entrati in scena elementi non previsti; non mi riferisco solo agli islamici ma anche alle cosiddette nuove Chiese (o se vogliamo sette) e alle religioni orientali. Non si tratta soltanto di fedeli immigrati, ma di conversioni o di una sorta di doppia appartenenza confessionale: aspetto questo che non avrebbe importanza nella sfera pubblica se non si riverberasse sulla stabilità di eventuali intese che potrebbero restare in piedi con confessioni che avessero perduto i loro fedeli.

A ciò si aggiunge che la mutevolezza delle materie miste fa sì che dopo appena venticinque anni l'Accordo di Villa Madama si mostra incompleto nel disciplinare le nuove necessità e oggi risultano dominanti le diverse questioni di bioetica. "Ne è seguito che lo Stato nazionale (diremmo westfaliano) ha perso l'esclusiva della produzione giuridica e che – accanto e sopra di esso – si sono affermati poteri e giurisdizioni sovranazionali ed internazionali di nuovi soggetti pubblici"³.

² F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Bocca, 1924, pp. 427-428.

³ E. VITALI, *Il diritto ecclesiastico oggi*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI e C. E. PALIERO, t. III, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 2986.



Nonostante il rovesciamento di questo mezzo secolo che il tema della libertà religiosa sia di attualità è più che ovvio ed è dimostrato anche dai tanti convegni e incontri, non ultimo quello recentissimo che si è svolto a Gallipoli dal 29 febbraio al 1 marzo 2008⁴.

In ultima analisi i problemi per cui oggi ci si incontra e si scrive sono di non piccolo rilievo: si tratta di come adattare alle novità del presente il sistema generale della libertà religiosa e di come raccordare il quadro pattizio – già esistente - con le nuove norme sulla libertà religiosa qualora possano essere approvate, a cui si somma l'inadeguatezza del modello bilaterale ove si intenda estenderlo alle confessioni islamiche.

In ogni caso la risposta formulata dal Catalano è netta: si tratta di trovare le garanzie per l'esercizio della libertà religiosa all'interno dello Stato. Ma qui dobbiamo distinguere se intendiamo l'antico Stato nazionale oppure il nuovo modello di sovranità rappresentato dall'Unione Europea?⁵

La società plurale in luogo della società religiosamente omogenea impone di ricomporre in un quadro d'insieme le diverse istanze etico-culturali e trovare le regole comuni tra identità e nuove libertà, evitando il pericolo di creare comunità parallele che segnino il prevalere della fedeltà particolare di appartenenza a discapito dello Stato (purché non si voglia tornare agli statuti personali). A ciò si somma un ulteriore fenomeno: "il passaggio della laicità dalla morale al diritto [che] ne ha consentito una piena appropriazione anche da parte della Chiesa"⁶.

Dunque, ci chiediamo, quello che è mutato è proprio quel modello di Stato "moderno", inteso dal Catalano come Stato etico "Rechtsstaat", dove i diritti sono quelli che lo Stato garantisce e la sovranità non contrasta ma tutela la libertà dei singoli? Ma chi può affermare che la nuova Unione Europea non sia una riproduzione su vasta scala di un modello già esistente e che, quindi, lo Stato etico non scompaia del tutto?

⁴ Convegno: *Libertà religiosa e multiculturalismo*, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli studi di Bari e del Salento.

⁵ Cfr. **M. VENTURA**, *Diritto ecclesiastico e Europa. Dal church and state al law and religion*, in *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, a cura di **G. B. VARNIER**, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 191-216.

⁶ **A. FERRARI**, *Religioni, laicità e democrazia in Europa: per un nuovo «patto kelseniano»*, in *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, a cura di **F. BOLGIANI**, **F. MARGIOTTA BOROGLIO**, **R. MAZZOLA**, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 209.



È certamente un interrogativo che chi persegue il disegno del federalismo europeo rifiuterà di prendere in considerazione, ma che non possiamo escludere del tutto di fronte alla analisi della realtà del presente.

Risolta è invece la questione della libertà religiosa per la professione di ateismo, che appassionò la dottrina italiana – con forti venature politiche – fino agli anni Sessanta.

Richiamo per i più giovani (che potrebbero non conoscerla) la costruzione dialettica, che pure fu accolta in giurisprudenza, in tema di affidamento del minore; costruzione che invece non appassionò il Catalano, il quale così garbatamente la smonta: «Non è qui il caso di ripetere le ragioni di carattere tecnico-giuridico, che, a mio modesto avviso, impediscono di ravvisare l'oggetto primario del diritto di libertà di coscienza nella "religione presa in sé stessa", ragioni che valgono ad inficiare tutto il sillogismo dell'Origone e in particolare la sua conclusione che l'ateismo cosiddetto attivo nel nostro ordinamento giuridico sia da classificare come attività illecita, perché esso, assumendo a suo conclamato scopo "l'insidia alla fede altrui", attenta alla *religione* che costituisce un *bene giuridico* costituzionalmente garantito»⁷.

Altri temi allora di attualità, su cui non mi soffermo, sono la *libertas Ecclesiae* in ordine al sindacato del magistrato italiano sugli atti di giurisdizione ecclesiastica (con riferimento al clamoroso caso del vescovo di Prato) e il contrasto tra le norme concordatarie del 1929, in particolare l'articolo 5, con i principi della Costituzione.

Sono tutte visioni che sottendono la teoria della riduzione della portata innovatrice delle norme costituzionali del 1948 propria di chi legge le norme sulla libertà religiosa come conformi alla tradizione giuridica italiana, confrontando la Carta del 1948 con lo Statuto albertino, in una continuità con lo Stato liberale che porta a vedere le norme sulla libertà religiosa individuale come in linea con la tradizione giuridica italiana.

3 - La dottrina

Poiché ho richiamato la dottrina, osservo con il Bordonali che il "Catalano ricava le proprie ricostruzioni dogmatiche non già sulla base di astratte teorie, né segue mode ideologiche, ma utilizza dati tratti da una visione sistematica del diritto vigente e vivente; coglie i punti essenziali dei problemi che affronta con mentalità giuridica; precisa il

⁷ G. CATALANO, op. cit., pp. 77-78.



significato dei termini adoperati; rende sempre percepibili le premesse metodologiche cui si ispira”⁸.

Egli legge, dunque, tutta la migliore dottrina che interviene a proposito del dibattito relativo all’attuazione della libertà religiosa in Italia e con la quale criticamente entra in relazione.

Volendo stendere una graduatoria degli autori più citati troviamo: Jemolo con 16 citazioni; seguito a ruota da Saraceni con 15 e poi Santi Romano 13; Virga e Ruffini 11; Origone 10; Biscaretti, Carnelutti, Del Giudice, Ferrara, Magni con 8 e, a seguire, Paolo Barile, Chechini, Crosa, Pierandrei, Pugliatti.

Sappiamo come in tutto l’Occidente la libertà religiosa è alla base delle relazioni tra diritto e religione, ma l’insistenza su questo tema è differente nei diversi autori e, quindi, sarebbe interessante considerare anche le opere di questi autori come il saggio di Guido Saraceni: *Libertà religiosa e rilevanza civile dell’ordinamento canonico*; quello di Paolo Barile: *Religione cattolica, religione dello Stato, religione privilegiata* e del già ricordato Origone: *La libertà religiosa e l’ateismo*. Tutti saggi che un tempo i maestri consigliavano agli allievi di leggere.

Non posso però omettere di sottolineare che l’autore più citato dallo studioso siciliano non è tra quelli che ho ricordato, ma si tratta invece del filosofo del diritto Adolfo Levi, che nella sua opera: *Teoria generale del diritto*, distingue con particolare cura tra norme morali e norma giuridica.

Una menzione questa che ritengo necessaria, a cui aggiungo il fatto che – sebbene il clima culturale di mezzo secolo addietro sia ben differente da quello in cui viviamo oggi – il Catalano si distacca dai prevalenti interessi ecclesiasticistici del tempo, volti a considerare la validità civile del matrimonio canonico, e già in questo distacco egli è proiettato in quel clima che vede soffermarsi l’attenzione degli studiosi sull’esercizio delle nuove libertà.

Oltre al fatto che l’opera oggetto di riflessione si poggia su una solida dottrina ed è dottrina essa stessa – quindi come tale è un classico e pertanto deve comunque essere letto - identifico altri momenti di criticità/validità di quella costruzione del 1957.

Si può così ricordare che a fine degli anni Cinquanta – come ricostruisce Silvio Ferrari in quel suo volume dal titolo: *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano (manuali e riviste 1929-1979)*⁹, volume che solo per non avere raggiunto il mezzo secolo dalla sua

⁸ S. BORDONALI, *Prefazione*, a G. CATALANO, op. cit., pag., IV.

⁹ Cfr. S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, Milano, Giuffrè, 1979.



edizione non possiamo ancora definire un classico, - c'è il passaggio tra la comprensione del diritto del singolo alla tutela della libertà religiosa, ai modelli elaborati da giuristi di ispirazione culturale cattolica volti a privilegiare la tutela degli ordinamenti religiosi.

Più tardi (anni Settanta) si avrà la distinzione tra la libertà di coscienza e la libertà religiosa, che determina quello che Vitali definisce l': "arretramento della rilevanza giuridica della libertà religiosa ad un momento anteriore rispetto a quello della manifestazione della credenza di religione, ovvero al momento della libera formazione della coscienza"¹⁰.

Quello della libertà religiosa è, quindi, un percorso ricco di sfaccettature: dal diritto del singolo di credere (diritto di libertà come tutela del sentimento religioso) al diritto di non credere, alla tutela degli ordinamenti confessionali fino alla obiezione di coscienza. Questo percorso ci conduce all'oggi, al pluralismo delle etnie e alla religione come elemento di identità in luogo della nazione, con la garanzia all'identità come nuova espressione della libertà religiosa.

4 - Considerazioni attuali

Concludendo: il problema del diritto fondamentale alla libertà religiosa e del riconoscimento a tutti, nelle sue linee portanti, è sempre di attualità anche se cambiano le fattispecie, perché tale diritto è riconosciuto in modo universale e quello della reciprocità è un falso problema, che non può costituire un vincolo per dare attuazione nel nostro ordinamento a tutti i principi di libertà.

La garanzia per l'esercizio della libertà religiosa degli stranieri di oggi potrebbe avere i suoi precedenti nello statuto dei prigionieri di guerra, al cui proposito il Catalano annota che: "Come si rileva dal testo dell'art. 19 Cost. le norme sulla libertà religiosa non riguardano i cittadini, ma *tutti* gli individui viventi sotto la sovranità dello Stato; ciò è conforme alla tradizione giuridica della nostra Nazione che, ad es., ancor prima che fosse varato il nuovo ordinamento istituzionale, garantiva con apposite norme della legge penale militare di guerra la libertà religiosa dei prigionieri di guerra (cfr. Codice penale mil. di guerra, art. 213)"¹¹.

Aggiungo ancora che, pur consci del fatto che ogni opera, almeno in qualcuna delle sue parti corre il pericolo di invecchiare

¹⁰ E. VITALI, op. cit., pag. 2990.

¹¹ G. CATALANO, op. cit., pp. 67-68, nota 198.



culturalmente, nella *Prefazione* a questa riedizione Salvatore Bordonali esattamente osserva che: “Qualsiasi operazione editoriale riguardante un testo giuridico presuppone un giudizio positivo sul suo contenuto; formula un implicito invito alla lettura; include la previsione che le tematiche affrontate suscitino interesse”¹².

Per parte mia ho cercato di fornire una lettura del passato in chiave della attualità e questo in linea con il contributo nel quale il Catalano rilegge il proprio pensiero nel più recente saggio: *Considerazioni attuali sul diritto di libertà religiosa*¹³; una rilettura in cui la verifica degli elementi di attualità viene compiuta dallo stesso Autore.

Anche per questo sono conscio di avere presentato una analisi più che monca di quest’opera, tuttavia sono altresì conscio che l’omaggio parziale possa risultare comunque gradito all’illustre festeggiato, perché i limiti della messa a fuoco sono compensati dal tributo d’affetto che tutti intendiamo rendere al Maestro.

Certamente il clima culturale della scienza ecclesiasticistica italiana è profondamente mutato in questo mezzo secolo, non ultimo per il fatto che, pur nella trasversalità complessiva della scienza giuridica italiana, il diritto ecclesiastico era la scienza degli ecclesiasticisti, diritto che gli altri giuristi evitavano di toccare, se non con qualche specifica incursione, tanto era elevata la sua specializzazione.

Se non sarà più così e se dimentichiamo questa specificità, non solo facciamo morire il diritto ecclesiastico, ma danneggiamo il quadro complessivo delle scienza italiana e la libertà di religione finirà con l’essere condotta nell’unico ed omnicomprensivo principio del diritto di libertà, facendo venirne meno la tutela primaria .

Spetta all’ecclesiasticista lo sforzo di mantenere in equilibrio le tre componenti della disciplina. Questa fu e ci auguriamo che continui ad essere la cifra distintiva di una materia – composita ma singolare – che Gaetano Catalano ha onorato e continua ad onorare nei tre filoni fondamentali del diritto ecclesiastico, del diritto canonico e della storia e che per questo noi lo festeggiamo.

Festeggiamo con la ristampa del suo lavoro *Il diritto di libertà religiosa* nella collana dell’amico Gaetano Dammacco e festeggiamo con il fatto di trovarci così numerosi ad affrontare il tema della dimensione giuridica della libertà religiosa.

¹² S. BORDONALI, *Prefazione* a G. CATALANO, op. cit., pag. III.

¹³Cfr. G. CATALANO, op. cit., pp. 87-92.